

**I RIFLESSI DEL D.LGS.
150/2009 SULLA
CONTRATTAZIONE
D'ISTITUTO E
L'EFFICACIA DEL
VIGENTE CCNL SCUOLA**



CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

ART. 3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

“ Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti”



CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA

L'art.4, comma 4, lett.d), prevede la costituzione di una **Commissione bilaterale** incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.



**CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA**

Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:

- a)** proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b)** piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c)** criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d)** criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e)** utilizzazione dei servizi sociali;
- f)** criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g)** tutte le materie oggetto di contrattazione.



CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA

- Sono materie di *contrattazione integrativa* le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;



**CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA**

- **Sono materia di *informazione successiva* le seguenti:**

- n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.



**CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
ART. 6 – RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA**

Art. 6, comma 2

- La proposta contrattuale del DS deve essere formalizzata nei **10 giorni successivi l'inizio delle trattative**
- Le trattative devono iniziare non oltre il **15 settembre**
- La sottoscrizione del contratto deve avvenire entro il **30 novembre**. In caso di controversie potrà essere adita la Commissione bilaterale di cui all'art. 4



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

NON DEVE:

- ESSERE IN CONTRASTO CON I VINCOLI DEI CONTRATTI NAZIONALI**
- CONTENERE MATERIE NON ESPRESSAMENTE DELEGATE**
- COMPORTARE MAGGIORI ONERI**
- DEVE ESSERE CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA ED UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ENTRAMBE CERTIFICATE.**



IL D.LGS. 150/2009

Il D.lgs 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. “decreto Brunetta”), è entrato in vigore il 15 novembre 2009.

Il testo si compone di cinque titoli:

- il primo circoscrive l’oggetto e le finalità;
- il secondo è dedicato ai temi della misurazione e della trasparenza della performance;
- il terzo concerne la valorizzazione del merito;
- il penultimo, recante significative innovazioni del d.lgs. 165 del 2001, affronta la materia dei procedimenti disciplinari e della contrattazione collettiva;
- infine, il quinto contiene le norme transitorie e finali.



IL D.LGS. 150/2009

TITOLO I (art. 1)

- OGGETTO E LE FINALITÀ DEL DECRETO

TITOLO II (art. 2-16)

- MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
 - DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)

TITOLO III (artt. 17-34)

- VALORIZZAZIONE DEL MERITO E GLI STRUMENTI PER PREMIARLO
 - DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)

TITOLO IV (artt. 35-73)

- INNOVAZIONI NEL D. LGS. n. 165/2001, RIGUARDO A
 - PRINCIPI GENERALI CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DISCIPLINE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ALLA DIRIGENZA E DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

TITOLO V (art. 74)

- AMBITO DI APPLICAZIONE



IL D.LGS. 150/2009

L'intervento normativo si focalizza sugli aspetti più rilevanti del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, quali:

- la contrattazione collettiva;
- la valutazione delle strutture e del personale;
- la valutazione del merito;
- la dirigenza pubblica;
- la responsabilità disciplinare.



IL D.LGS. 150/2009

- Blocca il processo di delegificazione ad opera dei contratti collettivi
- Riduce gli ambiti riservati alla contrattaz. collettiva
- Determina la prevalenza della legge sul contratto
- Dispone che la contrattazione non potrà disapplicare le norme nemmeno se in termini più favorevoli ai lavoratori (es. sequenza contrattuale 24-07-2003 che disapplicò le norme sul docente tutor contenute nel D.lgs 59/2004)



RILEGIFICAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO: RIPRISTINO DEL PRIMATO DELLA LEGGE SUL CCNL



**DAL POTERE DI
DELEGIFICAZIONE
DEI
CONTRATTI
COLLETTIVI**

**ALLA
RILEGIFICAZIONE
DEL RAPPORTO
DI LAVORO
NELLA P.A.**



CONTROLLI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

I controlli si attuano mediante il meccanismo civilistico” ex artt. 1339 e 1419 C.C., consistente nella sostituzione automatica delle clausole nulle (cd. eterointegrazione)

- Art. 1339. - Inserzione automatica di clausole
- Art. 1419. - Nullità parziale del contratto



IL D.LGS. 150/2009

Il D.lgs “Brunetta” interviene sulla contrattazione integrativa in corso, vincolando le parti ad adeguare entro il 31/12/2010 i contratti integrativi già sottoscritti alle norme previste dal DL.vo per quanto riguarda:

- - premialità
- - carriere
- - materie delegate alla contrattazione

E' previsto che, su queste materie, i contratti integrativi già sottoscritti cessino la loro efficacia a partire dal 1/1/2011.



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E IL D.LGS 150/2009

● MATERIE PROPRIE

- DIRITTI E OBBLIGHI (“DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO”)
- AMBITI, MATERIE, VINCOLI E LIMITI DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
- DURATA DELLE SESSIONI NEGOZIALI DECENTRATE
- DURATA DEI CONTRATTI (GARANTENDO LA COINCIDENZA TRA DISCIPLINA GIURIDICA E DISCIPLINA ECONOMICA)
- RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA TRA LE AMMINISTRAZIONI SULLA BASE DEL LIVELLO DI MERITO RAGGIUNTO
- MODALITÀ, CRITERI E LIMITI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE LEGATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

● MATERIE CONSENTITE CON LIMITI DI LEGGE

- SANZIONI DISCIPLINARI
- VALUTAZIONE PRESTAZIONI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO
- MOBILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE E DI CARRIERA



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E IL D.LGS 150/2009

Escluse dalla contrattazione nazionale:

- l'organizzazione degli uffici;
- le materie oggetto di partecipazione sindacale;
- le materie afferenti alle prerogative dirigenziali: gestione dei rapporti di lavoro e l'organizzazione degli uffici;
- il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Contrattazione limitata dalla legge:

- sanzioni disciplinari;
- valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio;
- mobilità;
- progressioni economiche e di carriera.



LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL VECCHIO E NEL NUOVO TESTO DELL'ART. 40 , comma 1, DEL D.lgs 165/200 (T.U. sul P.I.)

Articolo 40 (prima del D.lgs. 150/2009)	Articolo 40 (novellato dal D.lgs 150/2009)
La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.	Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 , la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.



L'ART. 5 DEL D.lgs 165/2001 E IL POTERE DI ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.

- **Art. 5, comma 2**

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, **le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.** Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti **la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.**



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- *Art. 65 D.lgs 150/2009 “Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti”*
“Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto”
“In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili”



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE E INNOVAZIONE LEGISLATIVA EX ART. 122/2010

Anche dal 1° gennaio 2011 non pare possa essere disposta alcuna applicazione unilaterale del D.L.vo n° 150/2009 poiché i contratti collettivi - che avrebbero dovuto adeguare la disciplina contrattuale alla stessa norma - non potranno essere discussi e siglati in ragione della successiva innovazione legislativa introdotta dalla Legge n° 122/2010 che, come è noto, ha congelato per tre anni la possibilità di siglare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Ne consegue che il blocco dei contratti blocca anche l'applicazione del D.Lgs 150/2009 per effetto, non di una norma contrattuale, ma di una legge ordinaria in virtù del principio cronologico secondo cui tra due fonti di diritto di pari forza gerarchica prevale quella successiva.



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

- Art. 65, comma 5, D.lgs 150/2009

***“Le disposizioni relative alla
contrattazione collettiva nazionale di cui
al presente decreto legislativo si
applicano dalla tornata successiva a
quella in corso”***



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

L' art. 65 va letto nel senso che **le norme del D.lgs 150/2009 trovano applicazione solo in riferimento ai CCNL stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma** e non a quelli stipulati anteriormente con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNL sottoscritti anteriormente che saranno caducati non già per effetto della riforma, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva.



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Dal momento che è la contrattazione collettiva nazionale che deve definire materie, criteri e modalità di svolgimento della contrattazione integrativa, è evidente che non sono possibili disinvolve fughe in avanti rispetto al quadro delle disposizioni contrattuali vigenti



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Le materie oggetto di contrattazione rimangono quelle individuate dall'articolo 6 del CCNL del 29 novembre 2007. La tesi di taluni, secondo cui dovrebbero essere escluse dalla contrattazione quelle indicate nelle lettere:

- h) modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al POF al piano delle attività
- i) criteri per le assegnazioni del personale ai plessi e sezioni staccate
- m) organizzazione del lavoro e articolazione orari, individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite col FIS

non trova fondamento nelle norme contenute nel D.lgs 150, se non facendone una lettura forzata e strumentale.



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

In particolare, relativamente ai punti **h)** e **m)**, va correttamente intesa la formulazione dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs 165/2001, come modificato dall'articolo 34 del D.lgs 150/2009, secondo il quale *“le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro”*. **La contrattazione di istituto, tuttavia, non determina le misure che il DS dovrà assumere nella gestione del rapporto di lavoro, ma soltanto gli indirizzi che questi dovrà rispettare nell'esercizio delle sue prerogative.**



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

- L'articolo 25 del D.lgs 165/2001 dispone che spettano al DS autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane **“nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”**.

Le prerogative del DS, quindi, sono definite da una norma specifica che ne prevede **l'esercizio non in forma autocratica, ma correlato da un lato alle competenze degli organi collegiali e dall'altro all'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche**. Si evidenzia dunque una specificità nell'esercizio delle funzioni assegnate al DS rispetto a quanto la norma prevede in via generale per la dirigenza pubblica.



INAPPLICABILITA' ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

Per quanto concerne la lettera i (assegnazione alle sedi), è evidente che si tratta di materia pienamente riconducibile alla mobilità territoriale, atteso che in taluni casi (ad es. istituti comprensivi e direzioni didattiche insistenti su più comuni) le diverse unità scolastiche risultano dislocate in ambiti territoriali estesi, spesso con distanze tra loro considerevoli: da qui l'attenzione che alla materia viene dedicata nel CCNI sulle utilizzazioni, ancorché sia di competenza della contrattazione di istituto. La necessità di fare riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti è esplicitamente indicata nella nota del MIUR, prot. 8578 del 23.9.2010.



CCNL CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2009/2010 DEL 26/06/2009 E LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

- Art. 4- Assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto
 1. *Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'Istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.*



L'assegnazione dei docenti ai plessi e alle scuole (art.25 del C.C.D.N. del 18.1.2001)

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti.

L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. **Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L.**



TITOLO V DEL D.LGS 150/2009

NORME FINALI E TRANSITORIE

E RINVIO AD UN DPCM

- Art. 74 (*Ambito di applicazione*), comma 4:
“**Con DPCM** (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, **sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II (MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE) e III (VALORIZZAZIONE DEL MERITO E GLI STRUMENTI PER PREMIARLO)** del presente decreto **al personale docente della scuola** e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. **Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico** e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.



TITOLO V DEL D.LGS 150/2009 NORME FINALI E TRANSITORIE E RINVIO AD UN DPCM

L'art. 74 non fa riferimento al personale ATA che, resta comunque escluso dall'applicabilità delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del D.lgs. 150/2009, subordinata alla costituzione degli **OIV (Organismi Autonomi di Valutazione)** cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso



LA NOTA MIUR DEL 23/09/2010, PROT. 8578 E L'INAPPLICABILITÀ DEL DLGS. 150/2009

- OGGETTO: Contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale del comparto scuola per il 2010-2011.

Le innovazioni introdotte dal [decreto legislativo n. 150 del 2009](#) sul riparto di competenze fra la fonte legale e quella negoziale comportano la necessità di approfondirne i delicati riflessi, soprattutto sul versante della organizzazione e gestione del personale scolastico.

Al riguardo, questo Ministero ha provveduto a prospettare la complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In attesa di conoscere l'avviso del predetto Dipartimento, si ritiene opportuno, con riferimento alla materia indicata in oggetto, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2010-2011, che le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente. Si prega di diramare il contenuto della presente nota a tutte le istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza.



L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NELLA RELAZIONE 41 DEL 12/04/2010

*“Molte disposizioni del D.lgs. n. 150 si applicano immediatamente: si pensi ad esempio alle norme relative ai procedimenti disciplinari, che sono regolati dal principio **tempus regit actum**, ossia dal regime giuridico vigente al momento del compimento dell’atto (omissis).*

*Ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, le norme relative alle conseguenze della violazione del divieto per le amministrazioni pubbliche di sottoscrizione in sede decentrata dei contratti collettivi integrativi, in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali, o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, **trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”**.*



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 150/2009 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- Sent. Trib. Torino del 02/04/2010
- Sent. Giud. Lav. Pesaro del 19/07/2010
- Sent. Giud. Lav. Salerno del 03/08/2010
- Sent. Trib Trieste del 05/10/2010



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 150/2009 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La Sentenza del Trib. di Trieste ritiene non applicabile il principio giuridico del “tempus regit actum, nonostante la definizione che il Dlgs dà delle norme in esso contenute, definite “di carattere imperativo”. Inoltre sentenza che la **Circolare n. 7 della Funzione pubblica del 13/05/2010**, di carattere interpretativo, ha solo la funzione di esprimere un parere, non costituendo fonte di diritto vincolante.



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 150/2009 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

*La sentenza del Trib. di Trieste del 05/10 2010 in particolare afferma che le disposizioni dell'articolo 65 c.5 del D.lgs. n°150/2009 vanno interpretate “armonizzando il sistema con le disposizioni dei commi precedenti e che dunque **le norme del decreto che riguardano la contrattazione nazionale non possono che trovare applicazione solo in riferimento ai contratti nazionali stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti di contratti integrativi già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa”.***



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 150/2009 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- La sentenza del **Giudice del Lavoro di Pesaro del 19 luglio 2010**, nel condannare la P.A. per sussistenza del comportamento antisindacale, **sottolinea che le disposizioni dell'articolo 65 c.5 del D.lgs. n°150/2009, nella parte in cui pongono l'obbligo di adeguamento in capo alla contrattazione integrativa, non possono che trovare applicazione solo in riferimento ai contratti integrativi stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente** e che fino a nuova contrattazione collettiva il sistema delle relazioni sindacali resta quello definito nei contratti collettivi nazionali, ancora vigenti.



LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULL'INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 150/2009 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La sentenza del Giudice del lavoro di Salerno del 3 agosto 2010, sottolinea come la contrattazione integrativa, con particolare riferimento alle autonomie locali, fruisca di un termine più ampio in ordine all'adeguamento rispetto alle nuove disposizioni che definiscono le materie oggi riservate alla legge e alla contrattazione collettiva (rispettivamente fino al 31 dicembre 2011 per l'adeguamento e al 31/12/2012 per l'inefficacia), giusto il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 65 del D.lgs. n°150/2009, il contratto conserva la sua efficacia e che ***“solo dopo tali scadenze la p.a. potrà procedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo fino a successiva sottoscrizione come prevede la nuova normativa”***.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RELAZIONE 41 DEL 12/04/2010

*“Un buon dirigente/manager
deve saper costruire buone
relazioni sindacali e contrattuali
nei luoghi di lavoro”*



IN CONCLUSIONE

Il Decreto Brunetta non ha alcuna efficacia sulla contrattazione integrativa e non può essere invocato per modificarla in quanto:

- 1. Il mancato rinnovo dei contratti per gli anni 2011-2012-2013 (capo III – art. 9 L. 122/2010) ha bloccato l'efficacia del 150/2009;**
- 2. L'integrazione dei contratti da compiersi entro il 2010 è spostata ai successivi rinnovi; lo stesso Governo sarebbe inadempiente non avendo ad ora emanato uno specifico atto di indirizzo e convocato le parti;**
- 3. I contratti integrativi disciplinano solo ed unicamente materie delegate dai contratti nazionali.**

